Giusto – 4

Il Governo:

- : è un organo rappresentativo, politico, collegiale, a struttura complessa

Il Governo si intende formato:

- con l'approvazione della mozione di fiducia da parte di Ciascuna Camera; da questo momento il Governo entra nella pienezza delle proprie funzioni costituzionali

I membri del Governo:

-

La responsabilità giuridica dei membri del Governo:

-

La fiducia:

-

La mozione di fiducia:

-

La questione di fiducia:

-

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

-

La Pubblica Amministrazione:

-

Il Consiglio di Stato:

Il mandato esplorativo e il preincarico:

- costituiscono una prosecuzione della fase presidenziale delle consultazioni, affidata nel primo caso al Presidente di una delle Camere e nel secondo ad una personalità politica individuata come possibile Presidente del Consiglio

I principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione:

- identificano, rispettivamente, l'imparzialità dell'attività di esecuzione della scelta operata dagli organi politici mediante atti giuridicamente vincolanti e gli obblighi di raggiungere il risultato con il minimo dispendio di risorse (principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrative di considerazione di tutti gli interessi meritevoli di tutela

L'amministrazione statale:

- si divide in amministrazione dicasteriale, che ha il suo vertice nel Ministero, in amministrazione per enti pubblici (strutture autonome dai Ministeri, che conservavano la competenza nella nomina dei funzionari e nel controllo

sull’attività), in amministrazione per società pubbliche (società di diritto privato di cui però lo Stato detiene una partecipazione totale o parziale nel capitale sociale o su cui, anche in assenza di una partecipazione, mantiene funzioni di indirizzo e gestione) e in amministrazioni indipendenti dal Governo, legittimate dalla partecipazione degli amministrati alle rispettive funzioni

La Corte dei Conti:

- esercita funzioni consultive di tipo contabile mediante pareri vincolanti, superabili mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su tutti gli atti del Governo ad eccezione che su quelli aventi forza di legge, nonché il controllo successivo sul rendiconto dello Stato; esercita, altresì, funzioni giurisdizionali in materia di danni erariali e di pensioni; è composto da funzionari selezionati per pubblico concorso per la metà, per l’altra metà da funzionari nominati dal Governo

Gli organi ausiliari: